

Oggetto: modifiche alle norme che regolano l'azione disciplinare nei confronti del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni introdotte dal D.lgs 150/2009

Come già annunciato si ritiene opportuno trasmettere in forma ridotta e schematica le principali modifiche in tema di azione disciplinare introdotte dal D.lgs. 150/2009 a cui si rimanda per approfondimenti. Le modifiche introdotte si applicano già dal 15 novembre 2009, momento di entrata in vigore del D.Lgs 150/2009.

Il Dirigente Scolastico può ora irrogare sanzioni, prima di competenza del Direttore Regionale, sanzioni sino alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni.

I termini di conduzione e di conclusione del procedimento disciplinare vengono accorciati: il procedimento disciplinare di competenza del dirigente scolastico deve concludersi entro sessanta giorni dalla contestazione degli addebiti.

Viene introdotta la previsione di una serie di infrazioni particolarmente gravi assoggettate al licenziamento. L'art. 69 del Decreto dispone che la sanzione disciplinare del licenziamento dovrà essere applicata nei seguenti casi:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; b) assenze prive di giustificazione, ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera; e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose e comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque, denominata, del rapporto di lavoro. Il licenziamento in sede disciplinare dovrà essere disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferita ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione formula una valutazione di insufficiente rendimento. Nei casi di cui alle lettere a),d) e) ed f), il licenziamento sarà senza preavviso.

Si comunica che ai sensi dell'art.68 del citato D.lgs n.150 la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del Codice disciplinare dei dipendenti pubblici, come meglio individuato dagli artt.55 e seguenti del Dlgs. N.165/01 come integrato con modifiche del già citato Dlgs. N.150/09 recante l'indicazione delle infrazioni disciplinari del personale e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro. Come indicato dal testo dell'Art. 55 D.lgs. 165 / 2001, le nuove disposizioni costituiscono norme imperative, ai sensi degli artt,1339 e 1441 del Codice Civile e,

pertanto, integrano e modificano le fattispecie disciplinari previste dai CCNL, comportando l'inapplicabilità di quelle incompatibili in quanto disposto dalle modifiche introdotte al D.lgs. 165 / 2001

Pertanto le SS.LL. potranno verificare le modifiche apportate dalle nuove normative cliccando su "Codice disciplinare" dei dipendenti delle pubbliche amministrazione, presente a breve nel nostro sito istituzionale che è www.scuolamediasogliano.it